



Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine "A. Degasperi" Sardagna - "S. Pertini" Sopramonte

DETERMINAZIONE N. 52 del 6 ottobre 2017

OGGETTO:

impegno di fondi per contratto di assistenza diretta e supporto alla didattica a favore di studenti con bisogni educativi speciali (L. P. n. 5/2006 art.74, comma 2, lettera a) a carico del Fondo qualità a.s. 2017/18 periodo settembre-dicembre 2017 Cap. $160 - \text{imp.} \in 3.172,00$ periodo 10 ottobre 2017 - 21 dicembre 2017; cap. $160 - \text{imp.} \in 6.240,00$ periodo 8 gennaio2018 - 7 giugno 2018;

PREMESSA

Le misure e i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) sono disciplinati dall'art. 74 della Legge provinciale sulla scuola (L.P. 7 agosto 2006, n. 5) e dal relativo regolamento di attuazione (approvato con D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg).

Il Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Provincia dell'8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.) dell'articolo di legge sopra richiamato disciplina gli interventi per promuovere il diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e per assicurare loro la piena partecipazione alle attività scolastiche.

La Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento della Conoscenza – assegna annualmente agli istituti le risorse finanziarie per concretizzare, tramite apposite convenzioni con enti accreditati, il diritto all'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

In caso di non sufficiente copertura tramite le assegnazioni finanziarie Bes della Provincia, è possibile integrare tali risorse utilizzando anche parte del Fondo qualità della scuola, come previsto dall'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2138 del 2 dicembre 2016 e s.m.i. "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale. 1. Quota ordinaria: modalità e criteri per l'individuazione e l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative individuati e attuati dalle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie e dalle istituzioni formative provinciali".

Nell'Istituto la quota di alunni con Bes è sicuramente tra le più alte tra gli istituti Comprensivi di tutto il Trentino e le assegnazioni finanziarie dedicate, pur cospicue, non riescono a garantire appieno le esigenze di assistenza e supporto alla didattica e pertanto si utilizza ad integrazione delle convenzioni parte del fondo qualità assegnato alla scuola nel rispetto delle finalità stabilite per l'utilizzo dello stesso.

Per l'anno scolastico 2017/18, per il periodo settembre-dicembre 2017, al fine soprattutto di semplificare le operazioni contabili e di rendicontazione sia delle risorse bes sia dell'utilizzo del fondo qualità, si è provveduto ad adottare un apposito Programma di spesa "Fondo qualità contratti BES settembre –dicembre 2017" all'interno del quale contabilizzare gli interventi delle associazioni/cooperative accreditate attuati al di fuori del finanziamento specifico BES, quindi con l'utilizzo del Fondo qualità. E' emersa la necessità garantire l'assistenza diretta e il supporto alla didattica a favore di un alunno della scuola primaria di Sopramonte, fuori da specifico finanziamento PAT, per n. 12 ore settimanali a partire dal 10 ottobre 2017 fino al termine dell'attività didattica.

Ciò premesso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5:

VISTO il Regolamento emanato dalla PAT per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art.74 della L. P. n. 5/2006) di cui al DPP n. 17-124/Leg. dell'8 maggio 2008 ed in particolare l'articolo 15;

- VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20/22/Leg.) con particolare riferimento all'art.36 (Norma di rinvio);
- VISTI gli artt.14 (gestione finanziaria e registrazione degli atti) e 15 (verifiche di regolarità contabili) del sopracitato Regolamento;
- VISTO l'art. 55 (impegni di spesa) della L.P. n.7 del 14 settembre 1979-Legge provinciale sulla contabilità;
- VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario di competenza 2017 e pluriennale 2017/2019 adottato dal Consiglio dell'Istituzione in data 22.12.2016 con deliberazione n. 23 e l'allegato Programma di Gestione;
- VISTO il documento tecnico del Bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017/2019, adottato con determinazione n. 73 del 20.12.2016;
- VISTA la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale, se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno;
- CONSIDERATO che l'assegnazione della Provincia Autonoma di Trento per l'anno scolastico 2017/2018 non è sufficiente a coprire tutte le esigenze emerse in termini di inclusione e piena partecipazione all'attività didattica degli studenti con BES e che già in fase di predisposizione di bilancio di previsione 2017/2019 si erano stanziate risorse del fondo qualità sul capitolo dedicato alle spese per assistenza BES da utilizzare per la sottoscrizione di contratti integrativi per l'assistenza BES dove se ne riscontrasse la necessità e la mancanza di adeguata copertura con finanziamento specifico PAT;
- VISTA la propria determinazione n. 45 dell'11 settembre 2017 con la quale si quantificavano le economie sul programma di spesa "Fondo qualità contratti BES gennaio-agosto 2017" in € 18.777,28 e si determinava l'utilizzo di tali economie ad analoga finalità integrazione dei contratti BES per il periodo settembre-dicembre 2017 dell'a.s. 2017/18;
- VISTA la propria determinazione n. 48 del 14 settembre 2017: adozione del Programma di spesa denominato "Fondo qualità contratti BES a.s. 2017/18 periodo settembre-dicembre" con la quale si riservavano le risorse provenienti dal Fondo qualità stanziate sul cap. 160 alla sottoscrizione di appositi contratti/convenzioni integrativi per l'assistenza bes anche con le stesse associazioni/cooperative che già erano incaricate tramite convenzione dell'assistenza diretta e supporto alla didattica su finanziamento specifico della PAT per l'a.s. 2017/18;
- CONSIDERATO che il costo orario per il servizio di assistenza diretta e supporto alla didattica scolastica è fissato dalla Provincia Autonoma di Trento in € 26,00 omnicomprensivi lordi;
- VISTO il Registro dei soggetti accreditati che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, istituito con determinazione del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 48 del 10 aprile 2009, presente su sito www.vivoscuola.it >didattica e ricerca>aree tematiche>bisogni educativi speciali>accreditamento soggetti erogatori>
- CONSIDERATO che i soggetti accreditati interpellati dalla scuola per i contratti integrativi avevano già svolto il servizio negli anni scolastici precedenti in maniera puntuale, professionale e altamente qualificata assicurando continuità didattica all'alunno;
- CONSIDERATO che il progetto di istituto, relativamente all'inclusione degli studenti BES, dà particolare importanza all'utilizzo didattico dei laboratori specialistici presenti nei vari plessi per la cui conduzione è fondamentale l'ausilio di personale qualificato allo scopo, riconducibile ad alcuni assistenti educatori che nel corso degli anni hanno maturato in Istituto notevole esperienza e rappresentano garanzia di continuità didattica e di qualità negli interventi tecnico-pratici con gli studenti bes, considerato che tali figure sono reperibili solo presso una cooperativa tra quelle valutate ai fini dell'attribuzione dell'incarico;

VISTA la L.P. n. 23/1990 e il relativo Regolamento di attuazione:

CONSIDERATO che l'affidamento dei servizi ai soggetti accreditati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali" (DPP 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg) e secondo l'art. 21 della L.p. 23/1990;

DETERMINA

1. di impegnare, all'interno del programma di spesa adottato con determinazione n. 48 del 14 settembre 2017 denominato "Fondo qualità contratti BES a.s. 2017/18 periodo settembre-dicembre", il seguente contratto per assistenza BES ad integrazione delle esigenze non coperte da apposito finanziamento per il periodo settembre-dicembre 2017:

PROGETTO 92 Società cooperativa sociale

max 122 ore nel periodo 10 ottobre -21 dicembre 2017 per un impegno di spesa pari a € 3.172,00 omnicomprensivo;

2. di rimandare a gennaio 2017, dopo la predisposizione di apposito programma di spesa "Fondo qualità contratti BES a.s. 2017/18 periodo gennaio-giugno", la contabilizzazione del seguente impegno:

PROGETTO 92 Società cooperativa sociale

max 240 ore nel periodo 8 gennaio - 7 giugno 2018 per un impegno di spesa pari a € 6.240,00 omnicomprensivo, con eventuale recupero di ore non prestate nel 2017;

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno di spesa per quanto riguarda:

la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa vigente che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonche con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;

la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata; la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa;

la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui

la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa

Trento, 6 ottobre 2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO alor

Paota Pasqua

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell'art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n. 23/1992